

XI LEGISLATURA  
UFFICIO DI PRESIDENZA  
Delibera n. 290

Estratto del processo verbale della seduta n. 78 del 19 novembre 2015

Oggetto: schema di intesa interistituzionale fra Giunta e Consiglio sulle modalità di collaborazione ai fini della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia al processo di formazione del diritto e delle politiche dell'Unione europea. Approvazione.

Presiede il Presidente                      Franco Iacop

Sono presenti:

i Vice Presidenti                      Paride Cargnelutti  
   Igor Gabrovec

i Consiglieri Segretari                      Bruno Marini  
   Daniele Gerolin  
   Claudio Violino

E' assente:

il Consigliere Segretario                      Emiliano Edera

Assistono:

il Segretario generale Augusto Viola  
il Responsabile dell'Ufficio stampa Alessandro Bourlot

Verbalizza Sabrina Rigo

Schema di intesa interistituzionale fra Giunta e Consiglio sulle modalità di collaborazione ai fini della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia al processo di formazione del diritto e delle politiche dell'Unione europea. Approvazione.

- omissis -

L'Ufficio di Presidenza,

VISTI i protocolli n. 1 e 2 allegati al Trattato sull'Unione Europea (TUE) e al Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), che istituiscono una procedura di controllo del rispetto del principio di sussidiarietà su tutti i progetti di atti legislativi della UE, attribuendo un ruolo centrale alle assemblee legislative regionali;

VISTO l'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, che riconosce alle Regioni e alle Province autonome il diritto di partecipare, nelle materie di loro competenza, alle decisioni dirette alla formazione degli atti dell'Unione europea secondo le procedure stabilite da una legge dello Stato (cd. fase ascendente del diritto e delle politiche della UE);

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), ed in particolare l'art. 24, comma 3, che attribuisce alla Regione, nelle materie di propria competenza, il diritto di trasmettere osservazioni, ai fini della formazione della posizione italiana, sui progetti di atti legislativi dell'Unione europea, al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro per gli affari europei, dandone contestuale comunicazione alle Camere, alla Conferenza delle regioni e delle province autonome e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome;

VISTI gli articoli 8, comma 3, e 25, comma 1, della citata legge 234/2012 che attribuiscono alle Camere la possibilità di consultare, secondo le modalità previste nei rispettivi Regolamenti, i consigli e le assemblee delle regioni e delle province autonome, ai fini della verifica del rispetto del principio di sussidiarietà e a questi ultimi il diritto di far pervenire alle Camere osservazioni sui progetti di atti legislativi dell'Unione europea, in tempo utile per l'esame parlamentare, dandone contestuale comunicazione alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome;

VISTO infine l'articolo 9 della stessa legge 234/2012 che, nel prevedere che le Camere possano far pervenire alle istituzioni dell'Unione europea e contestualmente al Governo ogni documento utile alla definizione delle politiche europee (cd. dialogo politico), le impegna a tener conto di eventuali osservazioni e proposte formulate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

VISTA la legge regionale 2 aprile 2004, n. 10 (Disposizione sulla partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia alla formazione e all'attuazione della normativa dell'Unione europea), che stabilisce che la Regione Friuli Venezia Giulia, in conformità ai principi di cui all'articolo 117 della Costituzione e nell'ambito delle proprie competenze, concorre direttamente alla formazione degli atti dell'Unione europea e garantisce l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione

europea sulla base dei principi di sussidiarietà, di proporzionalità, di efficienza, di trasparenza e di partecipazione democratica;

VISTA la legge statutaria 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), che all'articolo 17 dispone la partecipazione della Regione alla formazione degli atti normativi europei;

VISTA la legge regionale 11 ottobre 2013, n. 13 (Legge europea 2012), che, nel modificare l'articolo 2 della legge regionale 10/2004, rinvia, quanto alle modalità di partecipazione della Regione alla formazione del diritto dell'Unione europea, c.d. fase ascendente, alle disposizioni dettate dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea);

VISTI gli articoli 170 e 170 bis del regolamento interno consiliare, che dettano le procedure per la partecipazione del Consiglio regionale alla fase ascendente del diritto dell'Unione europea e per la verifica del rispetto del principio di sussidiarietà e di proporzionalità nei progetti di atti legislativi europei che hanno ad oggetto materie di competenza regionale;

VISTO l'articolo 169 ter del regolamento interno consiliare, che disciplina la sessione europea, per l'esame congiunto del programma legislativo e di lavoro annuale della Commissione europea e delle relazioni annuali del Governo al Parlamento in materia di rapporti con l'Unione europea, nonché della relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento europeo e del disegno di legge europea regionale;

ATTESO che la Commissione XIV Politiche europee del Senato, con la Risoluzione n. 375 (DOC XXIV/35), approvata il 24 settembre 2014, ha dettato una serie di misure necessarie a rendere effettiva la partecipazione delle Assemblee legislative delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano alla verifica del principio di sussidiarietà e al dialogo politico con il Senato, consentendo una più agevole attuazione delle disposizioni dettate dalla legge 234/2012;

CHE con la Risoluzione sugli atti comunitari congiunti nn. 38 e 39 (Doc. XVIII, n. 79), approvata il 6 novembre 2014, la medesima Commissione XIV Politiche europee del Senato ha assicurato il coinvolgimento delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome nei processi di partecipazione alla fase ascendente di formazione del diritto europeo, al fine del rafforzamento del sistema di *governance* multilivello;

VISTA la nota, prot. n. 4760 del 6 maggio 2015, con cui la Presidente della Regione, nel trasmettere la Generalità n. 722, con cui la Giunta regionale ha dato mandato ai propri uffici, affinché verifichino le possibili soluzioni organizzative utili a garantire le condizioni per la partecipazione della Regione alla fase ascendente del diritto europeo, ha richiesto altresì la collaborazione da parte dei competenti uffici del Consiglio regionale, al fine di definire proficue modalità di raccordo, idonee a propiziare la formazione di una posizione unitaria della Regione sugli atti dell'Unione europea che interessano le materie di competenza regionale;

VISTA la nota del 19 maggio 2015 prot. n. 6567/P, con cui il Presidente del Consiglio ha comunicato alla Presidente della Regione la medesima volontà di affinare modelli organizzativi interoperativi fra Giunta e Consiglio regionali, per la formazione di una posizione comune della Regione nel processo di partecipazione alla fase ascendente ed al dialogo politico in ambito comunitario, dando

contestualmente mandato agli uffici consiliari di predisporre un documento di regolazione di tempi, procedure e modalità di raccordo degli organi consiliari con la Giunta regionale;

VISTO lo schema di protocollo di intesa interistituzionale fra Giunta e Consiglio sulle modalità di collaborazione ai fini della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia al processo di formazione del diritto e delle politiche dell'Unione europea (cd. fase ascendente del diritto europeo), elaborato congiuntamente dai competenti Uffici della Giunta e del Consiglio regionali, (allegati n. 1 e n. 2);

RITENUTO pertanto di concordare con la Giunta regionale le modalità per la partecipazione della Regione alla fase ascendente del diritto europeo e al dialogo politico con le istituzioni dell'Unione europea e con gli organi parlamentari nazionali, contenute nel Protocollo di intesa interistituzionale fra Giunta e Consiglio, di cui agli allegati n. 1 e n. 2, parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;

su proposta del Servizio Studi e assemblea

per le citate motivazioni

all'unanimità

#### **delibera**


- è approvato lo schema di protocollo di intesa interistituzionale tra Giunta e Consiglio regionali sulle modalità di collaborazione ai fini della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia al processo di formazione del diritto e delle politiche dell'Unione europea - cd. fase ascendente del diritto europeo (allegato 1), unitamente al grafico di riferimento (allegato 2), parti integranti e sostanziali della presente deliberazione.


- omissis -

IL PRESIDENTE  
Franco Iacop

IL SEGRETARIO GENERALE  
Augusto Viola

IL VERBALIZZANTE  
Sabrina Rigo

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
il Presidente	

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
consiglio regionale	
il Presidente	

## **BOZZA**

### **PROTOCOLLO DI INTESA TRA GIUNTA E CONSIGLIO REGIONALI**

*sulle modalità di collaborazione ai fini della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia al processo di formazione del diritto e delle politiche dell'Unione europea (cd. fase ascendente del diritto europeo)*

#### **Premesso** che:

- i protocolli n. 1 e 2 allegati al Trattato sull'Unione Europea (TUE) e al Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) sul ruolo dei Parlamenti nazionali e sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità istituiscono una procedura di controllo del rispetto del principio di sussidiarietà, denominato "sistema di allerta precoce", in base al quale tutti i progetti di atti legislativi della UE devono essere trasmessi, contestualmente alla presentazione al Parlamento europeo, anche ai parlamenti nazionali – che possono consultare a loro volta i parlamenti regionali con poteri legislativi –, assegnando loro un periodo di 8 settimane per inviare al Parlamento europeo, alla Commissione e al Consiglio UE un "parere motivato" in merito alla conformità di un progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà;
- l'articolo 117, quinto comma, della Costituzione riconosce alle Regioni e alle Province autonome il diritto di partecipare, nelle materie di loro competenza, alle decisioni dirette alla formazione degli atti dell'Unione europea secondo le procedure stabilite da una legge dello Stato (cd. fase ascendente del diritto e delle politiche della UE);
- la legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea) ha riformato le procedure di partecipazione delle Regioni alla fase ascendente, anche alla luce dei citati protocolli n. 1 e n. 2 sul ruolo dei Parlamenti nazionali nell'Unione Europea e sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità;
- la Giunta e il Consiglio regionali hanno aderito alla "Rete di monitoraggio della sussidiarietà", c.d. *Subsidiarity Monitoring Network*, costituita dal Comitato delle Regioni dell'Unione europea nel 2007, con lo scopo di attivare la consultazione delle autorità regionali e locali in merito alla conformità ai principi di sussidiarietà e proporzionalità delle proposte normative della Commissione europea;

**Viste**, in particolare, le seguenti disposizioni della citata legge 234/2012:

- l'articolo 24, commi 1 e 2, che obbliga il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei a trasmettere i progetti di atti dell'Unione europea, gli atti preordinati alla formulazione degli stessi e le loro modificazioni, contestualmente alla loro ricezione, alla Conferenza delle regioni e delle province autonome e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, ai fini dell'inoltro alle giunte e ai consigli regionali e delle province autonome e, per i progetti di atti legislativi che rientrano nelle materie di competenza delle regioni e delle province autonome, a fornire agli stessi soggetti un'informazione qualificata e tempestiva, con l'invio di una relazione che dia conto, tra l'altro, del rispetto da parte del progetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica, e della conformità dello stesso ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità e dell'impatto del progetto, dal punto di vista sia finanziario, sia degli effetti sull'ordinamento nazionale, sulle competenze regionali e delle autonomie locali,

sull'organizzazione delle pubbliche amministrazioni e sulle attività dei cittadini e delle imprese e che contenga una valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali, con l'evidenziazione dei punti ritenuti conformi all'interesse nazionale e dei punti per i quali si ritengono necessarie od opportune modifiche;

- l'articolo 24, comma 3, che attribuisce alla Regione, nelle materie di propria competenza, il diritto di trasmettere osservazioni, ai fini della formazione della posizione italiana, sui progetti di atti legislativi dell'Unione europea, al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro per gli affari europei, dandone contestuale comunicazione alle Camere, alla Conferenza delle regioni e delle province autonome e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome;
- gli articoli 8, comma 3, e 25, comma 1, che attribuiscono alle Camere la possibilità di consultare, secondo le modalità previste nei rispettivi Regolamenti, i consigli e le assemblee delle regioni e delle province autonome, ai fini della verifica del rispetto del principio di sussidiarietà e a questi ultimi il diritto di far pervenire alle Camere osservazioni sui progetti di atti legislativi dell'Unione europea, in tempo utile per l'esame parlamentare, dandone contestuale comunicazione alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome;
- l'articolo 9 che, nel prevedere che le Camere possano far pervenire alle istituzioni dell'Unione europea e contestualmente al Governo ogni documento utile alla definizione delle politiche europee (cd. dialogo politico), le impegna a tener conto di eventuali osservazioni e proposte formulate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

**Visto** l'articolo 1 della legge regionale 2 aprile 2004, n. 10 (Disposizione sulla partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia alla formazione e all'attuazione della normativa dell'Unione europea);

**Visti** inoltre l'articolo 8, comma 1, lettera d) e l'articolo 17 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia) ai sensi dei quali il Presidente della Regione, nel quadro degli indirizzi stabiliti dal Consiglio regionale, promuove la più ampia partecipazione della Regione alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi e di indirizzo comunitari ed è tenuto ad informare il Consiglio della decisione della Giunta di esprimersi sui progetti di atti dell'Unione europea di interesse regionale, compresi i documenti di consultazione, quali libri verdi, libri bianchi e comunicazioni, predisposti dalla Commissione, con la conseguente possibilità del Consiglio regionale di formulare osservazioni e adottare ogni opportuno atto di indirizzo alla Giunta regionale in merito agli stessi atti;

**Visti** i seguenti articoli del regolamento interno del Consiglio regionale:

- articolo 169 ter, che disciplina la sessione europea annuale per l'esame congiunto del programma di lavoro annuale della Commissione della UE e delle relazioni annuali del Governo in materia di partecipazione dell'Italia alla UE;
- articoli 170 e 171 bis, che disciplinano le procedure consiliari, rispettivamente, di esame degli atti dell'Unione europea trasmessi dal Governo, e di controllo di sussidiarietà e proporzionalità, in base ai citati protocolli del TUE e del TFUE;

**Considerato** che un'efficace e tempestiva partecipazione della Regione alla fase ascendente presuppone una stretta collaborazione in tempi certi fra Giunta e Consiglio regionali nel definire la posizione unitaria della Regione in merito alla formazione del diritto e delle politiche della UE;

Considerata altresì la partecipazione della Regione, attraverso i propri rappresentanti politici, ai lavori delle istituzioni e degli organismi europei, partecipazione che richiede l'espressione tempestiva di pareri in merito ai temi di interesse della comunità regionale;

Considerato indispensabile garantire in tali sedi uno stretto raccordo tra Consiglio e Giunta, allo scopo di esprimere una posizione unitaria sulle tematiche in discussione;

## LA GIUNTA REGIONALE E IL CONSIGLIO REGIONALE

rispettivamente rappresentati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio

stipulano il seguente

### **PROTOCOLLO DI INTESA**

**sulle modalità di reciproca collaborazione ai fini della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia al processo di formazione del diritto e delle politiche dell'Unione europea (cd. fase ascendente del diritto europeo)**

## **CAPO I – FINALITA' E DISPOSIZIONI GENERALI**

### **ARTICOLO 1**

Il Consiglio e la Giunta collaborano, secondo le modalità rappresentate nel grafico allegato al presente protocollo, al fine di esprimere una posizione unitaria della Regione, da rappresentare alle Istituzioni e agli organismi nazionali ed europei, nell'ambito della partecipazione al processo di formazione del diritto e delle politiche dell'Unione europea (cd. fasce ascendente del diritto europeo).

### **ARTICOLO 2**

Il Consiglio e la Giunta convengono di individuare la propria struttura amministrativa di riferimento per lo scambio delle informazioni previste dai Capi II, III e V del presente protocollo, dandone reciproca comunicazione.

## **CAPO II– ANALISI DEL PROGRAMMA DI LAVORO ANNUALE DELLA COMMISSIONE EUROPEA E INDIVIDUAZIONE DEGLI ATTI DI INTERESSE REGIONALE**

### **ARTICOLO 3**

In occasione della sessione europea, che di norma si conclude il 30 aprile di ogni anno, la Giunta comunica al Consiglio, in tempo utile per l'esame nell'ambito della predetta sessione, le iniziative, legislative e non, sulle quali intende esprimersi tra quelle contenute nel Programma di lavoro della Commissione europea per l'anno di riferimento.

### **ARTICOLO 4**

La risoluzione adottata dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 169 ter, comma 3, del Regolamento interno del Consiglio regionale fa sintesi delle iniziative individuate dal Consiglio e dalla Giunta e rappresenta il documento di riferimento per le attività descritte nel Capo III.

### **CAPO III – ANALISI DEGLI ATTI DELL'UNIONE EUROPEA E FORMAZIONE DELLA POSIZIONE UNITARIA DELLA REGIONE SUGLI STESSI**

#### **ARTICOLO 5**

Il Consiglio e la Giunta concordano di valutare congiuntamente, al momento della ricezione, la rilevanza per la comunità regionale degli atti della UE trasmessi dal Governo, ai fini dell'attivazione della procedura di partecipazione alla fase ascendente, tenendo conto in particolare delle priorità individuate in occasione dell'esame del Programma di lavoro della Commissione europea durante la sessione europea del Consiglio regionale.

#### **ARTICOLO 6**

La valutazione congiunta di cui all'articolo 5 ha ad oggetto anche i documenti di consultazione, quali libri verdi, libri bianchi e comunicazioni, predisposti dalla Commissione europea e viene svolta anche in occasione delle altre opportunità di partecipazione offerte dal processo di formazione del diritto europeo, quali le consultazioni attivate dalle Istituzioni europee, le iniziative di collaborazione del Consiglio con le Camere ai fini del dialogo politico disciplinato dalla legge 234/2012 e le attività derivanti dalla partecipazione di rappresentanti politici della Regione alle istituzioni dell'Unione europea e agli altri organismi europei.

#### **ARTICOLO 7**

Il Consiglio informa la Giunta dell'avvenuta assegnazione dell'atto valutato come di interesse regionale alle commissioni consiliari competenti per materia e alla V Commissione consiliare per l'espressione della risoluzione finale, nonché il calendario delle sedute dedicate all'analisi dello stesso, al fine di consentire la partecipazione degli Assessori competenti ai sensi dell'articolo 167 del Regolamento interno del Consiglio regionale.

#### **ARTICOLO 8**

La risoluzione adottata dalla V Commissione permanente ai sensi dell'articolo 170, comma 3, del Regolamento interno del Consiglio regionale fa sintesi delle osservazioni proposte dai consiglieri e dalla Giunta per il tramite dei propri Assessori.

#### **ARTICOLO 9**

Il Consiglio trasmette la risoluzione adottata dalla V Commissione alle Camere, alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome e al Presidente della Regione che provvede al successivo inoltro al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per gli affari europei e alla Conferenza delle regioni e delle province autonome.



## **CAPO IV– SCAMBIO DI INFORMAZIONI TRA CONSIGLIO E GIUNTA REGIONALI**

### **ARTICOLO 10**

Il Consiglio e la Giunta convengono di scambiarsi tempestivamente e reciprocamente, per il tramite dei rispettivi Presidenti, anche le seguenti informazioni:

- a) il Consiglio informa la Giunta delle decisioni degli organi consiliari di dare avvio all'esame di determinati atti della UE ai fini del controllo di sussidiarietà, trasmettendo le risoluzioni adottate a tal fine;
- b) la Giunta informa il Consiglio in merito alla partecipazione di rappresentanti della Regione al Comitato tecnico di valutazione degli atti della UE di cui all'art. 19, comma 5, della legge 234/2012, degli esiti della sessione europea della Conferenza Stato-Regioni, e di ogni altra iniziativa assunta dalla Giunta regionale nell'ambito della definizione della posizione italiana da sostenere nei negoziati presso le Istituzioni europee;
- c) il Consiglio e la Giunta si informano reciprocamente degli esiti delle attività derivanti dalla partecipazione di propri rappresentanti alle istituzioni dell'Unione europea ed agli altri organismi comunitari.

### **ARTICOLO 11**

Il Consiglio richiede all'Amministrazione Regionale ogni informazione necessaria alla propria attività nell'ambito della partecipazione al dialogo politico con la Camera dei deputati, con il Senato della Repubblica, con la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee delle regioni e delle province autonome, con il Comitato delle Regioni dell'Unione europea, nonché con le altre istituzioni e gli organismi nazionali ed europei.

## **CAPO V – PARTECIPAZIONE DEGLI ALTRI STAKEHOLDERS AL PROCESSO DI FORMAZIONE DEGLI ATTI EUROPEI**


### **ARTICOLO 12**

Il Consiglio e la Giunta convengono infine sulla necessità di coinvolgere nel processo di partecipazione alla formazione del diritto europeo la società civile, i cittadini e le imprese del territorio regionale, attivando procedure di consultazione sui temi oggetto di interesse per la Regione, così da poter definire la posizione regionale sulle singole iniziative e proposte dell'Unione europea anche sulla base delle esigenze segnalate dai portatori di interessi.

La Presidente della Regione  
*avv. Debora Serracchiani*

Il Presidente della Consiglio regionale  
*Franco Iacop*

# PARTECIPAZIONE ALLA FORMAZIONE DEGLI ATTI DELL'UNIONE EUROPEA (cd. FASE ASCENDENTE): ITER PER LA FORMULAZIONE DI OSSERVAZIONI DELLA REGIONE FVG SUI PROGETTI DI ATTI DELL'U.E. (cd. PARTECIPAZIONE INDIRETTA, ART. 24 L. 234/12)



**CON CADENZA BISETTIMANALE IL GOVERNO TRASMETTE ALLE REGIONI, PER IL TRAMITE DELLE DUE CONFERENZE, L'ELENCO DEI PROGETTI DEGLI ATTI DELL'U.E.**

**PUBBLICATI SULLA EXTRANET –L ENTRO IL GIORNO PRIMA DELL'INVIO** (art. 24 della L. 234/2012)

Per quelli relativi a materie di competenza regionale (esclusiva o concorrente) fornisce una informazione qualificata

**LE REGIONI, NELLE MATERIE DI PROPRIA COMPETENZA, POSSONO TRASMETTERE PROPRIE OSSERVAZIONI ENTRO 30 GIORNI** DAL RICEVIMENTO DELLA COMUNICAZIONE DEL GOVERNO (art. 24, c. 3, L. 234/2012)

